

DECRETO N. 004/Reg.
(Pubblicato sul BURA straordinario 6bis del 2/12/2003)

Regolamento relativo a “Interventi in favore delle aree interne”, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 13 della L.R. 17 Aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale), recante interventi in favore delle aree interne;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 595 del 9.8.2003 recante l’approvazione della proposta di regolamento di cui all’art. 13 della L.R. 17 Aprile 2003, n. 7 da sottoporre all’intesa con le competenti Commissioni Consiliari;

Vista la nota n. 6054/GEN4a1 del 17.11.2003 contenente i pareri resi dalle competenti Commissioni Consiliari ai sensi del richiamato art. 13;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1045 del 28.11.2003 con la quale realizzando l’intesa con le competenti Commissioni Consiliari, è stato approvato nella forma definitiva il regolamento di cui all’art. 13

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’ art.13 della L.R. 17 aprile 2003, n.7 e stabilisce i soggetti e le modalità di concessione dei finanziamenti previsti nel 1° comma dello stesso art.13 a favore delle aree interne,

Art. 2

Delimitazione territoriale

1. Ai fini dell’individuazione del territorio beneficiario degli interventi per aree interne si intendono quelle ricadenti nei Comuni al di sopra dei 600 m. di altitudine e nei Comuni da 300 a 600 m. di altitudine rientranti nell’obiettivo 2.

Art. 3

Soggetti

1. I soggetti beneficiari sono i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di Comuni ed i Consorzi di Sviluppo Industriale compresi nella delimitazione territoriale di cui al precedente art. 2, all’interno della quale devono anche ricadere gli interventi.
2. **Sono altresì beneficiari i Consorzi e le Società pubbliche nonché le Società pubbliche nate dalla trasformazione degli ex Consorzi in base alla legge 448 del 28.12.2001, art.35, comma 8 compresi nella delimitazione territoriale di cui al precedente art.2, all’interno della quale devono anche ricadere gli interventi.**

Art.4

Natura e finalità degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono quelli diretti alla realizzazione di opere infrastrutturali e all’acquisto o alla costruzione di immobili da destinare ad attività produttive e del terziario, atti a sostenere la ripresa delle attività economiche, a favorire l’occupazione e a sviluppare le nuove esigenze del mercato del lavoro.

2. Per l'acquisizione di immobili i richiedenti devono presentare una dichiarazione d'obbligo di accettazione del vincolo di destinazione d'uso per 15 anni, da formalizzare in scrittura autenticata al momento della deliberazione di finanziamento ai fini della trascrizione.

Art.5

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Direzione Affari della Presidenza dal legale rappresentante dell'Ente, corredata da:
 - a) delibera dell'organo competente relativa all'approvazione del progetto esecutivo, con indicazione di eventuale compartecipazione;
 - b) progetto definitivo, ai sensi dell'art. 16 della L. 109/94 e successive modificazioni, corredato di cronoprogramma;
 - c) preliminare di acquisto, sia pure subordinato al finanziamento, qualora lo stesso sia richiesto per tale finalità;
 - d) analisi economico finanziaria della ricaduta, nel breve e nel lungo periodo, dell'intervento rispetto alle finalità del precedente art. 4;
 - e) dichiarazione relativa all'eventuale concorrenza di finanziamenti regionali, statali e comunitari in favore dello stesso progetto;
 - f) eventuale ulteriore documentazione atta a certificare la fattibilità amministrativa del progetto.

Art. 6

Termini di presentazione

1. Le domande di cui all'art. precedente devono essere trasmesse entro e non oltre il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le domande, complete della documentazione richiesta, devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con A.R. e indirizzate a: Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza – Pal. Branconi-Farinosi, Piazza S. Silvestro – 67100 L'Aquila, con apposizione sull'involucro della dicitura "Domanda di finanziamento ai sensi dell'art.13 della L.R. 7/2003".
3. Per l'accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.
4. Coloro che abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10 maggio 2002 n. 7, nella nuova domanda possono fare riferimento alla documentazione già inviata alla Regione nei termini precedentemente fissati in attuazione del predetto articolo.

Art. 7

Entità del finanziamento

1. Il finanziamento regionale non potrà essere superiore ad € 1.000.000,00 per ciascun progetto, ferma restando la possibilità del beneficiario di integrare gli eventuali maggiori costi con risorse proprie o di terzi.

Art. 8

Procedure di valutazione

1. La Direzione Affari della Presidenza procede all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto delle procedure, escludendo le istanze presentate da soggetti non abilitati (art.3), non corredate dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e)
2. dell'art. 5, trasmesse oltre il termine di cui all'art. 6, o relative a progetti non ricadenti nel territorio di cui all'art. 2.

- d. solo nel caso risultassero risorse ancora disponibili può essere finanziato più di un progetto dello stesso Ente.
2. Successivamente alle verifiche di cui sopra la Giunta regionale ed approva la graduatoria definitiva.
 3. Dopo l'approvazione, la graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 11 Erogazioni

1. I soggetti sono ammessi ai benefici secondo l'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza della somma disponibile.
2. I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla comunicazione del finanziamento che la Direzione Affari della Presidenza provvede ad effettuare, con raccomandata A.R. subito dopo l'approvazione della graduatoria definitiva da parte della Giunta regionale.
3. Per motivate e documentate esigenze l'Ente beneficiario può richiedere alla Direzione Affari della Presidenza, una proroga dei termini almeno 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi concessi per l'inizio dei lavori. Il Direttore regionale, con propria motivata determina, valutate le esigenze rappresentate dall'Ente, concede una proroga, che non può essere superiore a sei mesi e non può essere concessa per più di una volta.
4. I lavori devono essere ultimati entro la data prevista dal cronoprogramma e, in ogni caso, non oltre due anni dalla certificazione del loro inizio, salvo proroga motivata.
5. L'erogazione dell'agevolazione agli Enti avverrà a seguito di specifica richiesta da parte degli stessi, nei tempi e nei modi di seguito riportati:
 - a) La prima anticipazione pari al 20% è liquidata ed erogata a dimostrazione dell'avvio delle procedure di appalto ed a seguito della presentazione della documentazione formale di rito.
 - b) Due quote del 30% ciascuna saranno erogate sulla base di atti amministrativi appositamente adottati dai competenti organi dell'Ente concessionario, attestanti che i lavori e le forniture sono stati eseguiti e regolarmente contabilizzati, e secondo lo stato di avanzamento degli stessi, per importi almeno eguali rispettivamente al 30% ed al 60% dei lavori e forniture.
 - c) Il saldo finale pari al 20% dell'agevolazione concessa, è corrisposto a seguito di presentazione:
 - I. del provvedimento formale di approvazione degli atti di collaudo (o di certificato di regolare esecuzione);
 - II. della relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario;
 - III. della contabilità finale, unitamente all'elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, dei mandati emessi dal beneficiario finale
6. Per l'acquisto di immobili l'erogazione avverrà entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita.
7. L'inosservanza anche di una sola delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

L'Aquila 01 dicembre 2003

On Giovanni Pace